

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2024, n. 5

Incentivi per l'aggregazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

(GU n.12 del 22-3-2025)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. SO18 del 28 giugno 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

(Omissis);

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Con la presente legge, al fine di rendere maggiormente sostenibili le gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani superandone la frammentazione attraverso la razionalizzazione delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche nelle societa' in house affidatarie dei servizi, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), e in attuazione dei principi di unicita' e di adeguatezza della gestione di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono autorizzati e incentivati i processi di aggregazione delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale ottimale.

Art. 2

Incentivi per le operazioni societarie di fusione

1. Per le finalita' di cui all'art. 1 l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai Comuni del Friuli-Venezia Giulia che detengono partecipazioni nelle societa' in house affidatarie dei servizi, incentivi finalizzati a sostenere l'aumento di capitale, qualora previsto, nell'ambito delle operazioni societarie di fusione per incorporazione di cui all'art. 2501 del codice civile che coinvolgano esclusivamente societa' in house a totale partecipazione pubblica.

Art. 3

Concessione degli incentivi

1. I comuni che detengono una partecipazione nella societa' in house incorporanda interessata dall'operazione societaria di cui all'art. 2 presentano, anche congiuntamente, alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, una domanda di concessione dell'incentivo, nella quale sono indicati l'entita' dell'importo richiesto e la quota di partecipazione di ciascun comune al capitale della societa' incorporante, corredata della seguente documentazione:

a) la lettera di intenti che illustra il progetto di fusione, sottoscritta dalla societa' incorporante e dalla societa' incorporanda ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge regionale n. 5/2016, il progetto di fusione prevede il mantenimento dei diritti dei lavoratori della societa' incorporata e l'applicazione dei contratti collettivi di settore nazionali, territoriali e aziendali, in conformita' all'art. 2112 del codice civile, nonche' la tutela della stabilita' occupazionale nei contratti di appalto per i servizi accessori o secondari mediante l'applicazione delle clausole sociali, in base alla normativa di settore in materia di contratti pubblici;

b) lo schema della relazione di cui all'art. 2501-quinquies del codice civile;

c) l'impegno dei comuni partecipanti alla societa' incorporanda a sottoscrivere e a versare l'aumento di capitale della societa' incorporante, determinato dal rapporto di cambio.

2. All'esito dell'istruttoria delle domande di cui al comma 1, effettuata ai sensi dell'art. 5, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente, sono individuate le operazioni societarie di fusione per incorporazione da sostenere per le finalita' di cui all'art. 1 e i comuni destinatari dell'incentivo.

3. Con il decreto di concessione del direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente sono stabiliti le modalita' di erogazione dell'incentivo e il termine di rendicontazione della spesa.

Art. 4

Rendicontazione dell'incentivo

1. Entro il termine fissato ai sensi dell'art. 3, comma 3, i comuni beneficiari dell'incentivo presentano congiuntamente alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, con le modalita' previste dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la rendicontazione relativa all'incentivo corredata dell'atto di fusione per incorporazione di cui all'art. 2504 del codice civile.

Art. 5

Provvedimenti attuativi

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, con regolamento regionale sono disciplinati i parametri per la valutazione delle operazioni societarie di fusione, l'entita' massima degli incentivi da assegnare ai comuni ai sensi dell'art. 2, il procedimento per la concessione degli incentivi e, in particolare, le modalita' di svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'adozione della deliberazione di cui all'art. 3 e il termine per la conclusione del procedimento.

Art. 6

Clausola valutativa

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle operazioni societarie di cui all'art. 2, condotte a termine e in corso, nel periodo considerato.

Art. 7

Norme finanziarie

1. Per le finalita' di cui all'art. 2 e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

3. Sono autorizzate variazioni di cassa di pari importo alle variazioni di competenza previste dalla presente legge sull'annualita' in corso, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 4.

4. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 26 giugno 2024

FEDRIGA

(Omissis).